

Earth by Enterprise Srl, in collaborazione con il broker Borghini e Cossa Srl e la Compagnia UnipolSai Assicurazioni SpA, ha predisposto per tutti i passeggeri, un completo pacchetto assicurativo incluso nella quota di partecipazione per la massima protezione della persona e del valore della vacanza anche in conseguenza dei rischi connessi al Covid-19. Le coperture decorrono dal momento della prenotazione, durano fino al termine del viaggio e sono predisposte per garantire i passeggeri: **prima della partenza** con la garanzia Annullamento Viaggio; **durante il viaggio** con le garanzie Assistenza alla Persona, rimborso delle Spese Mediche, danni al Bagaglio, Interruzione Viaggio e Viaggi Rischio Zero; **dopo il rientro dal viaggio** con la Polizza Infortunio.

Di seguito è riportata una sintesi delle garanzie prestate: i limiti, gli obblighi dell'Assicurato e le condizioni di assicurazione complete sono contenute nelle tessere numerate che verranno consegnate a tutti i partecipanti unitamente agli altri documenti di viaggio e che sono consultabili/scaricabili a [questo link](#)

Per la polizza Viaggi Rischio Zero e polizza Infortunio in Viaggio fanno fede le condizioni di seguito riportate.

ASSISTENZA ALLA PERSONA (Compreso Covid-19)

Oggetto della garanzia

UnipolSai mette a disposizione dell'Assicurato, nel caso in cui si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito ed entro i limiti convenuti, le prestazioni di immediato aiuto di seguito descritte tramite la Struttura Organizzativa costituita da medici, tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24 telefonando al numero di Torino **+39 0116523211** in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Pronto Assistance S.c.r.l., Corso Massimo D'Azeglio, 14 – 10125 Torino. La Struttura Organizzativa provvede per incarico di UnipolSai a fornire i seguenti servizi di Assistenza ai Clienti/Viaggiatori assicurati:

1. Consulto medico e segnalazione di uno specialista
2. Invio di medicinali urgenti sempreché commercializzati in Italia
3. Trasporto Sanitario:
 - a) al più vicino luogo idoneo a prestare le cure di emergenza;
 - b) dal centro medico ove sono state prestate le prime cure di emergenza ad un centro medico meglio attrezzato. L'utilizzo dell'aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali.
4. Rientro sanitario dell'Assicurato
5. Rientro dell'Assicurato convalescente
6. Trasporto della salma
7. Rientro dei familiari
8. Rientro anticipato dell'Assicurato
9. Viaggio di un familiare quando l'Assicurato sia ricoverato in ospedale per un periodo superiore a 3 giorni
10. Interprete a disposizione all'estero con il massimo di Euro 1.000,00
11. Segnalazione di un legale, anticipo dei costi per la difesa dell'Assicurato entro l'importo massimo di Euro 2.500,00 e anticipo, contro adeguata garanzia bancaria, dell'importo massimo di Euro 15.000,00, per l'eventuale cauzione penale richiesta dal giudice
12. Anticipo spese di prima necessità fino ad un massimo di Euro 5.000,00
13. Trasmissione di messaggi urgenti
14. Spese Telefoniche fino a Euro 100,00
15. Rientro alla residenza nel caso in cui all'Assicurato vengano imposte restrizioni dipendenti da Covid-19 fino a Euro 3.000,00
16. Prolungamento del soggiorno nel caso in cui all'Assicurato vengano imposte restrizioni dipendenti da Covid-19 fino a ad un massimo di Euro 200,00 al giorno e per una durata non superiore a 15 giorni.
17. Spese di soccorso e di ricerca fino a Euro 3.000,00

Estensione malattie preesistenti

Le prestazioni si intendono operanti anche nel caso di riacutizzazione di malattie preesistenti all'inizio del viaggio. Dalla presente estensione è esclusa la prestazione "Rientro anticipato dell'Assicurato".

SPESE MEDICHE (Compreso Covid-19)

Oggetto della garanzia

La garanzia ha per oggetto il rimborso delle sole spese mediche, per prestazioni sanitarie conseguenti a infortuni o malattia, sostenute dall'Assicurato in loco, la cui necessità sorga durante il viaggio e che risultino indispensabili e non rimandabili al rientro nel luogo di residenza. UnipolSai rimborserà le spese incontrate, con i massimali di seguito indicati:

Estero: Euro 30.000,00

ATTENZIONE!

Per spese superiori a **Euro 1.000,00** dovrà invece essere sempre ottenuta l'autorizzazione preventiva della Struttura Organizzativa.

Franchigia e scoperto

Le Garanzie/Prestazioni sono prestate con l'applicazione di una franchigia pari a **Euro 40,00**.

In caso di ricovero ospedaliero nell'Unione Europea con l'uso della Tessera Sanitaria (Tessera Europea Assicurazione Malattia - TEAM) dove sono impressi i codici necessari per garantire ad ogni cittadino italiano l'assistenza sanitaria anche nei Paesi dell'Unione Europea non vi sarà l'applicazione di scoperto o franchigia.

BAGAGLIO

Oggetto della garanzia

Entro la somma assicurata di **euro 750,00**, UnipolSai, rimborserà le perdite conseguenti a **furto, rapina, scippo, incendio del bagaglio**, che l'Assicurato aveva con sé durante il viaggio, compresi gli abiti e gli oggetti indossati nonché per mancata riconsegna o danneggiamento del bagaglio causato dal vettore a cui era stato consegnato.

Disposizioni e limitazioni

L'indennizzo verrà corrisposto in base al valore commerciale e in nessun caso si terrà conto dei valori affettivi. Per il rifacimento di documenti d'identità, il rimborso è limitato a **Euro 150,00**. Il rimborso è limitato al **50% della somma assicurata** per:

a) gioielli, preziosi, orologi, pellicce ed altri oggetti di valore;

b) apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio-televisivi ed apparecchiature elettroniche.

Per tali oggetti la garanzia non opera quando sono inclusi nel bagaglio consegnato a imprese di trasporto.

Il rimborso è altresì limitato per ogni singolo oggetto al **50%** della somma assicurata ed i corredi fotocineottici (obiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie, etc.) sono considerati quali unico oggetto.

Gli oggetti lasciati in automobile, nel camper, nel caravan od a bordo di motocicli o altri veicoli sono assicurati solo se riposti nel bagagliaio chiuso a chiave non visibili all'esterno ed il mezzo viene lasciato in un parcheggio custodito a pagamento.

Spese di prima necessità

In caso di ritardata (non inferiore alle 12 ore) o mancata riconsegna del bagaglio da parte del vettore, UnipolSai rimborserà, entro la somma assicurata di **Euro 250,00** le spese sostenute e documentate per gli acquisti di prima necessità effettuati prima del termine del viaggio.

Franchigia

Dall'ammontare del danno risarcibile in base agli articoli "Oggetto della garanzia" e "Disposizioni e limitazioni" sopraindicati verrà detratta la franchigia di **Euro 40,00**. La franchigia non sarà applicata nel solo caso di danneggiamento o mancata restituzione del bagaglio consegnato al vettore aereo. In tale caso, l'indennizzo avverrà proporzionalmente e successivamente a quello del vettore responsabile e solo qualora il risarcimento ottenuto non copra l'intero ammontare del danno.

ANNULLAMENTO VIAGGIO (Compreso Covid-19)

Oggetto e decorrenza della garanzia

La garanzia copre le penali dovute dall'Assicurato all'Operatore Turistico, se l'Assicurato è impossibilitato a partecipare al viaggio per uno dei seguenti motivi imprevedibili al momento della stipulazione del contratto:

A. decesso, malattia o infortunio dell'Assicurato;

B. decesso, malattia o infortunio del compagno di viaggio dell'Assicurato purché anch'egli assicurato, dei familiari dell'Assicurato, del socio contitolare della ditta dell'Assicurato o del diretto superiore;

C. qualsiasi evento impreveduto, non conosciuto al momento dell'iscrizione al viaggio ed indipendente dalla volontà dell'Assicurato e che renda impossibile e/o obiettivamente sconsigliabile la partecipazione al viaggio.

La garanzia decorre dalla data d'iscrizione al viaggio e dura fino al momento in cui l'Assicurato inizia ad utilizzare il primo servizio turistico fornito dall'Operatore Turistico

Massimali

UnipolSai rimborsa le penali d'annullamento addebitate all'Assicurato dall'Operatore Turistico entro la percentuale massima prevista dalle condizioni di partecipazione al viaggio nel limite per Assicurato di **Euro 10.000,00** e con il limite massimo per singolo evento di **Euro 50.000,00**.

Disposizioni e limitazioni

L'operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risarcimento, ovvero:

1. Qualora il viaggio sia annullato in un momento successivo al verificarsi di uno degli eventi contrattualmente previsti, UnipolSai rimborserà le penali esistenti alla data in cui tale evento si è verificato (Art. 1914 C.C.). La maggior penale addebitata rimarrà a carico dell'Assicurato.
2. Qualora l'Assicurato sia contemporaneamente iscritto ad un viaggio con i suoi familiari e/o con altre persone, in caso di annullamento, la garanzia si intende operante, oltre che per l'Assicurato direttamente coinvolto dall'evento e per i suoi familiari, anche per uno solo dei compagni di viaggio alla condizione che anch'essi siano assicurati.
3. Sono comprese le malattie preesistenti non aventi carattere di cronicità, le cui recidive o riacutizzazioni si manifestino dopo la data di iscrizione al viaggio.
4. Sono compresi gli annullamenti derivanti dall'impossibilità di usufruire delle ferie a causa di nuova assunzione o di licenziamento.

Franchigia/Scoperto

Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza ed avverrà previa deduzione del seguente scoperto, da calcolarsi sulla penale rimborsabile:

- **scoperto del 10%** se la penale dovuta dall'Assicurato all'Operatore Turistico è inferiore al 50% della quota complessiva di partecipazione;

- **scoperto del 20%** se la penale dovuta dall'Assicurato all'Operatore Turistico è maggiore o uguale al 50% della quota complessiva di partecipazione.

Tale scoperto non potrà essere inferiore alla somma di **Euro 150,00**, per ciascun assicurato. Nessuno scoperto viene applicato nel caso di rinuncia dovuta a decesso o ricovero ospedaliero (non viene considerato ricovero ospedaliero il day hospital).

INTERRUZIONE VIAGGIO (Compreso Covid-19)

Oggetto della garanzia

La garanzia assicura il rimborso della quota di costo del viaggio non utilizzata nel caso in cui l'Assicurato, i suoi familiari o il compagno di viaggio iscritto contemporaneamente, siano costretti ad interromperlo per uno dei seguenti motivi:

- "Rientro sanitario dell'Assicurato" per motivi di salute, predisposto e organizzato dalla Struttura Organizzativa di PRONTO ASSISTANCE;
- Ricovero in ospedale del viaggiatore (anche senza pernottamento, ma in questo caso, solo se autorizzato dalla Struttura Organizzativa) che causi l'interruzione anche parziale del viaggio, ma comunque superiore alle 24 ore;
- "Rientro anticipato dell'Assicurato" alla sua residenza a causa del decesso di un familiare non partecipante al viaggio, suo o del compagno di viaggio, iscritto contemporaneamente;
- Rientro anticipato dei familiari e di un compagno di viaggio a seguito del decesso dell'assicurato;
- Rientro anticipato a causa di ricovero ospedaliero di un familiare non partecipante al viaggio: in tal caso verrà erogato esclusivamente il 50% della quota di costo del viaggio non usufruita.

Massimali

Il rimborso è pari al costo dei giorni mancanti al completamento del viaggio, dividendo il costo totale del pacchetto dell'Operatore Turistico, al netto delle quote d'iscrizione/assicurazione, per i giorni di durata del viaggio: la quota così ottenuta verrà moltiplicata per i giorni non usufruiti.

In ogni caso il rimborso non potrà superare **Euro 5.000,00** per evento.

Disposizioni e Limitazioni

L'operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risarcimento, ovvero:

- Qualora l'Assicurato sia contemporaneamente iscritto ad un viaggio con i suoi familiari e/o con altre persone, in caso di interruzione, la garanzia si intende operante, oltre che per l'Assicurato direttamente coinvolto dall'evento e per i suoi familiari, anche per uno solo dei compagni di viaggio alla condizione che anch'essi siano assicurati.
- Non sono ammesse alla garanzia le richieste relative ad interruzioni del soggiorno per "Rientro Sanitario dell'Assicurato" non organizzati dalla Struttura Organizzativa di PRONTO ASSISTANCE.

POLIZZA "VIAGGI RISCHIO ZERO" PER EVENTI FORTUITI E CASI DI FORZA MAGGIORE DURANTE IL VIAGGIO

Oggetto della garanzia:

Se, in conseguenza di **eventi fortuiti e casi di forza maggiore** quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventi atmosferici catastrofali (cicloni, inondazioni, terremoti, ecc.), eventi sociopolitici (scioperi, atti terroristici, guerre, colpi di stato, ecc.), condizioni atmosferiche avverse che impediscano il regolare svolgimento dei servizi turistici, ecc., si verifica, **a viaggio iniziato, la modifica del viaggio rispetto a come era stato programmato** UnipolSai rimborsa:

- il costo della parte di viaggio non usufruita** (quota individuale di partecipazione divisa per le notti di durata del viaggio e moltiplicato per le giornate di viaggio perse);
- il 70% della quota individuale di partecipazione** se il passeggero, in conseguenza di un ritardo nel viaggio di partenza superiore alle 24 ore, decide di rinunciare al viaggio;
- il costo ragionevolmente sostenuto** dai passeggeri **per l'organizzazione di servizi turistici alternativi a quelli previsti dal contratto e/o di servizi di riprotezione.**

Per **viaggio** si intende l'itinerario compreso tra il primo e l'ultimo servizio turistico fornito da Earth by Enterprise S.r.l..

Somma assicurata

Le garanzie sono prestate fino alla concorrenza del costo del viaggio con il massimo comunque di **€ 2.700,00 per passeggero** e di **€ 52.000,00 per anno assicurativo.**

Esclusioni

Sono esclusi dalla garanzia gli esborsi causati da:

- Overbooking
- Eventi conosciuti con un anticipo di almeno 2 giornate lavorative rispetto alla partenza del viaggio organizzato
- Insolvenza, morosità o mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie facenti capo all'organizzatore del viaggio e/o ai fornitori di servizi
- Dolo e colpa con previsione dell'organizzatore del viaggio e del passeggero
- Infortuni e malattie.

Le mancate coincidenze dei mezzi di trasporto dovute alla non osservanza dei "connecting time" da parte del Tour Operator contraente non sono considerati eventi che danno diritto ad indennizzo.

Comportamento in caso di sinistro

Per ogni denuncia di sinistro bisogna rivolgersi a **Earth by Enterprise S.r.l.**, Via Roma 45 - 23900 LECCO - Tel. 0341286793 - Fax 0341286816 - e-mail: info@earthviaggi.it.

INFORTUNI DELL'ASSICURATO

Oggetto della garanzia

La Società indennizza gli infortuni che l'Assicurato subisca in viaggio nello svolgimento di ogni attività che non abbia carattere professionale.

Per gli insegnanti se accompagnatori di studenti durante lo svolgimento di viaggi studio, l'assicurazione si intende operante anche durante l'espletamento delle loro attività professionali.

Sono considerati "infortuni" anche:

- gli infortuni derivanti da uso e guida di tutti i veicoli a motore e natanti;
- l'asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- l'annegamento;
- la folgorazione;
- l'assideramento o il congelamento;
- i colpi di sole di calore o di freddo;
- le infezioni e gli avvelenamenti conseguenti a lesioni, morsi di animali e punture di insetti;
- gli infortuni subiti in stato di malore, di incoscienza;
- gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche grave;
- le lesioni determinate da sforzo, con estensione della garanzia alle ernie, limitatamente ai casi di invalidità permanente e di inabilità temporanea, le ernie da causa violenta, con l'intesa che se l'ernia risulti operabile, viene liquidata solamente l'indennità per il caso di inabilità temporanea (ove il caso sia contemplato dal contratto) fino ad un massimo di **30 giorni**; nel caso in cui l'ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile, viene liquidata solamente l'indennità per il caso di invalidità permanente (ove il caso sia contemplato dal contratto), non superiore al 10% della relativa somma assicurata;
- gli infortuni derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

Massimali

L'assicurazione è prestata, fino al limite di:

- a) per il caso di Morte: **Euro 150.000,00**
- b) per il caso di invalidità permanente: **Euro 150.000,00**

Infortuni causati da guerra e insurrezione

Sono esclusi gli infortuni derivanti dallo stato di guerra. Tuttavia l'assicurazione vale per infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata e non) o da insurrezione popolare per il periodo massimo di **14 giorni** dall'inizio delle ostilità o dell'insurrezione, se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi di cui sopra mentre si trova al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. La presente estensione di garanzia non opera in caso di infortuni aeronautici e per coloro che prestano servizio militare.

Garanzie

A. Morte

Se l'infortunio ha come conseguenza la morte e la stessa si verifica, anche successivamente alla scadenza della Polizza, entro **2 anni** dal giorno dell'infortunio, la Società corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente l'Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, la Società corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l'indennizzo per morte, se superiore, e quello già pagato per invalidità permanente.

B. Invalidità Permanente

Se l'infortunio ha come conseguenza l'invalidità permanente, l'indennizzo è dovuto solo se l'invalidità stessa si sia verificata (anche successivamente alla scadenza dell'assicurazione) entro **2 anni** dal giorno dell'infortunio. L'indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato facendo riferimento alla tabella delle percentuali di invalidità prevista nell'Allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e successive modifiche intervenute fino alla data di stipulazione della polizza.

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinerismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa. Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa indipendentemente dalla professione dell'Assicurato. La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del **100%**.

Morte presunta

Qualora l'Assicurato sia scomparso a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi di Polizza e il corpo non venga ritrovato, e si presume sia avvenuto il decesso, la Società corrisponde ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte. La liquidazione

non avverrà prima che siano trascorsi **sei mesi** dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta, ai sensi degli artt. 60 e 62 del Codice Civile. Se dopo il pagamento dell'indennizzo è provata l'esistenza in vita dell'Assicurato, la Società ha diritto di agire nei confronti sia dei beneficiari, sia dell'Assicurato stesso per la restituzione della somma corrisposta. A restituzione avvenuta l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente residua.

Rischio volo

L'assicurazione è estesa agli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei turistici o di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero su velivoli o elicotteri da chiunque esercitati, tranne che:

- da società/ aziende in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri;
- da aeroclub.

La somma delle garanzie di cui alla presente polizza ed eventuali altre assicurazioni stipulate in favore degli stessi assicurati per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, non potrà in nessun caso superare:

- a) per il caso di Morte: **Euro 150.000,00**
- b) per il caso di invalidità permanente: **Euro 150.000,00**

per persona

Complessivamente, per ciascun aeromobile, i capitali massimi non potranno superare:

- a) per il caso di Morte: **Euro 5.000.000,00**
- b) per il caso di invalidità permanente: **Euro 5.000.000,00**

Nell'eventualità che i capitali complessivamente Assicurati eccedessero gli importi indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sulle singole assicurazioni.

Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l'assicurato sale a bordo dell'aeromobile e si considera terminato nel momento in cui ne è disceso.

Eventi naturali

L'Assicurazione comprende gli infortuni derivanti da terremoto, eruzioni vulcaniche, maremoto, inondazioni. Resta convenuto però che in caso di evento che colpisca più persone assicurate con la presente polizza l'esborso a carico della Società non potrà superare l'importo complessivo di **Euro 5.000.000,00**.

Disposizioni e Limitazioni

1. **Persone non assicurabili:** non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da: alcoolismo, tossicodipendenza, epilessia, o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoidi. Di conseguenza l'assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni.
2. **Limiti di età:** l'assicurazione vale per le persone di età non superiore a **100 anni**; tuttavia, per le persone che raggiungano tale età in corso di contratto, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine.

Esclusioni

Ad integrazione delle "Esclusioni comuni a tutte le Garanzie", delle Condizioni Generali di Assicurazione, dalla garanzia sono esclusi gli infortuni derivanti da:

- dall'uso anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in gare, competizioni e relative prove;
- dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo della prescritta e valida abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- dalla guida ed uso di macchine agricole ed operatrici;
- di natanti a motore per uso non privato e mezzi subacquei;
- dalla guida e dall'uso di mezzi di locomozione aerea di qualsiasi tipo, salvo quanto previsto nell'Art. 06 Rischio Volo;
- dalla pratica di sport comportanti l'uso di mezzi di locomozione aerea, compresi quelli definiti dalla legge "apparecchi per il volo da diporto sportivo" ovvero ultraleggeri, deltaplani, paracadute, parapendio e simili;
- dalla pratica di sport come pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, judò, karatè, e arti marziali in genere, speleologia, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico in genere (free style), guidoslitta, skeleton, bob, rugby, football americano, immersioni non in apnea, alpinismo con scalate fino al 3° grado effettuato isolatamente, alpinismo di grado superiore al 3° comunque effettuato, arrampicata libera (free climbing), sci d'alpinismo, sci estremo, canoa fluviale, discesa di rapide, hockey su ghiaccio o rotelle, skateboard;
- dalla pratica di calcio, calcetto, ciclismo, equitazione, sci, pattinaggio a rotelle o su ghiaccio, pallavolo, pallacanestro, pallanuoto, pallamano, pentathlon moderno, scherma, baseball, canottaggio, qualora l'infortunio si verifichi durante gare e competizioni (e relative prove o allenamenti) organizzate o svolte sotto l'egida delle rispettive Federazioni sportive o Associazioni ad esse equiparabili;
- da ubriachezza, dall'uso di allucinogeni, dall'uso non terapeutico di stupefacenti o di psicofarmaci;
- gli avvelenamenti escluso quanto previsto nel precedente Art.1, e le infezioni che non abbiano per causa diretta ed esclusiva una lesione rientrante nella definizione di infortunio, le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti non resi necessari da infortunio;
- da proprie azioni delittuose o da partecipazione ad imprese temerarie compiute o tentate dall'Assicurato;
- da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazione di particelle atomiche (fissione e fissione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc);
- sostanze radioattive, batteriologiche, e/o chimiche quando utilizzate per fini non pacifici;

Non sono considerati "Infortuni" gli infarti da qualsiasi causa determinati.

Franchigia invalidità permanente

La liquidazione dell'indennità dovuta per invalidità permanente verrà determinata applicando la franchigia del **5% relativa dopo il 20%** pertanto la Società non liquida alcuna indennità se l'invalidità permanente è di grado non superiore alla percentuale pari **5%**. Tuttavia la franchigia non si applica se l'invalidità permanente è di grado superiore al 20%

Controversie – arbitrato irrituale

In caso di controversie di natura medica sulla indennizzabilità del sinistro, le Parti possono conferire, per iscritto, mandato di decidere se ed in quale misura sia dovuto l'indennizzo, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente sede nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio Medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, l'onere delle spese e competenze per il terzo medico rimane sempre a carico della Parte soccombente. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigere in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato nel verbale stesso.

Denuncia dell'infortunio ed obblighi dell'assicurato o dei beneficiari

Il Contraente o l'Assicurato o i suoi aventi diritto, dovranno effettuare denuncia telefonica di sinistro alla Società al numero verde **800406858** attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 19:30 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00 entro **3 giorni** da quando ne hanno avuto la possibilità od inviare – nello stesso termine - denuncia scritta a: **UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 - 20097 San Donato Milanese (MI)**.

La denuncia scritta del sinistro, firmata dall'Assicurato o – in caso di impedimento per le conseguenze riportate - dai suoi aventi diritto, deve essere corredata da certificato medico (o certificazione del Pronto Soccorso), deve contenere: dati anagrafici dell'Assicurato, Codice Fiscale, indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento, nonché una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento. L'Assicurato, o in caso di morte, i beneficiari, devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato stesso.

Criteri di indennizzabilità

La Società corrisponde l'indennizzo soltanto per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio. Se al momento dell'infortunio l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di invalidità sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Rinuncia al diritto di surrogazione

La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, all'azione di surrogazione di cui all'Art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

ASSICURAZIONE INTEGRATIVA RIMBORSO SPESE MEDICHE FINO AD € 150.000,00 (FACOLTATIVA)

Per una tutela ancora più ampia è possibile stipulare un'assicurazione per aumentare la somma assicurata dalla sezione "Spese Mediche" da € 30.000,00 fino ad € 150.000,00.

Il premio lordo ammonta ad € 60,00 per passeggero.

La presente assicurazione Integrativa Rimborso Spese Mediche va esplicitamente richiesta al momento della prenotazione o, al più tardi, entro il giorno prima della partenza.

Le condizioni, le modalità da seguire in caso di sinistro, le limitazioni, le esclusioni e le franchigie sono le medesime previste dalla sezione "Spese Mediche".

ASSICURAZIONE INTEGRATIVA VIAGGI IN ZONE REMOTE (FACOLTATIVA)

I viaggi in zone remote raggiungibili solo con mezzi di soccorso speciale sono esclusi dalla polizza.

È tuttavia possibile stipulare una copertura facoltativa al fine di ricomprendere in garanzia:

- la garanzia Assistenza alla persona fino a un massimale cumulativo di € 50.000,00 per sinistro (fermo il massimale di € 3.000,00 per le spese di soccorso e ricerca);
- la garanzia Spese Mediche.

Il premio lordo ammonta ad € 100,00 per passeggero.

La presente assicurazione facoltativa va esplicitamente richiesta al momento della prenotazione o, al più tardi, entro il giorno prima della partenza.